

## Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 aggiornato al D.Lgs. 17/06/2022, n. 83

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Capo II Principi generali

#### Sezione I Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza

##### Art. 3

*Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione  
della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa*

1. **L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio** le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. **L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile**, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
  - a) rilevare **eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  - b) verificare la **sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi** successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
  - c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.
4. **Costituiscono segnali** per la previsione di cui al comma 3:
  - a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni** pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  - b) l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  - c) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni** o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  - d) l'esistenza di una o più delle **esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1**.